di presentare la propria candidatura (vedasi sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. 1974, pag. 1099).

3. L'esame comparativo dei meriti dei candidati per la copertura di posti A3 può essere validamente effettuato, tenuto conto della loro natura e della loro importanza, senza tener conto del settore in cui opera chi occupa tali posti e prendendo in considerazione solo le qualità intrinseche dei candidati, ed in particolare la loro capacità di dirigere un'unità amministrativa importante, qualora gli avvisi di posto vacante non richiedano ai candidati qualifiche particolari nel settore in cui operano le divisioni interessate.

4. I provvedimenti di promozione non devono essere motivati né nei confronti del destinatario, al quale non possono recare pregiudizio, né nei confronti dei candidati non promossi, ai quali la motivazione rischierebbe di essere dannosa (vedasi sentenza 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. 1987, pag. 5345).

5. Per giurisprudenza costante l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in fatto di esame comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili e la Corte deve limitare il proprio sindacato ad accertare se detta autorità non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L'avvocato generale F. G. Jacobs ha presentato le conclusioni il 27 giugno 1989 *. Ha concluso proponendo alla Corte di:

1) respingere il ricorso;

2) condannare il Comitato economico e sociale alle spese.

* Lingua originale: l'inglese.